

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d'iniziativa dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO
SPENA e SALVATO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La grave crisi che si è venuta a determinare nel Banco di Napoli ha messo allo scoperto la grave situazione in cui versa il sistema creditizio meridionale.

La crisi infatti non coinvolge solo il Banco di Napoli, essa coinvolge molti Istituti di credito, per i quali presto ci potremmo trovare a dover affrontare gli stessi problemi ora esistenti al Banco di Napoli. Occorre chiarezza sia sulle cause strutturali connesse con le difficoltà dello sviluppo meridionale, sia sulle gravi insufficienze gestionali per quanto attiene alle problematiche strutturali interne alle banche ed inoltre ai criteri della

politica creditizia per i quali è convinzione comune che essa sia stata corriva a cedere al clientelismo, ai gruppi di pressione di varia natura sotto l'egemonia di un sistema di potere politico allora imperante.

Quasi tutti i maggiori Istituti di credito meridionali presentano una elevatissima «sofferenza» per la mancata riscossione di ingenti crediti, con cifre che, aggiungendo alle «sofferenze» anche i cosiddetti «incagli», arrivano complessivamente a decine di migliaia di miliardi.

L'incidenza di queste «sofferenze» per le banche del Sud raggiunge la quota del 22 per cento sugli impegni, per cui oggettiva-

mente esse mettono l'intero sistema creditizio sull'orlo del collasso che, se avvenisse, moltiplicherebbe gli elementi di crisi già presenti nell'economia meridionale.

Tutto ciò si è determinato nonostante l'applicazione nel Mezzogiorno di tassi più alti per ridurre un presunto maggiore rischio connesso con una più alta possibilità di insolvenza della clientela.

Tutto ciò si è determinato nonostante la consuetudine di tutto il sistema creditizio italiano e meridionale di concedere crediti solo a fronte della presentazione di congrui cespiti di garanzia da parte della clientela.

Occorre capire le vere cause ed i destinatari palesi od occulti di quel sistema di finanziamenti che si sono trasformati indistintamente in «sofferenze», occorre capire come è nato e come ha funzionato il siste-

ma delle società collegate, i cui finanziamenti hanno generato gran parte delle «sofferenze».

Occorre capire come tutto ciò sia accaduto nonostante la presenza della vigilanza della Banca d'Italia.

Il sistema creditizio meridionale è troppo importante per tutto il sistema economico meridionale e per il suo sviluppo. Per questo il Senato non può disinteressarsi, non facendo chiarezza sui fenomeni di crisi.

Onorevoli Senatori per questi motivi si rende necessaria ed urgente l'attivazione dei poteri che l'articolo 82 della Costituzione riconosce a ciascun ramo del Parlamento, e quindi la costituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Il Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, dispone una inchiesta parlamentare sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno e sulle cause della sua crisi (con particolare riferimento al Gruppo facente capo al Banco di Napoli).

2. A tale scopo il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione con i seguenti compiti:

a) accertare quali sono i punti di crisi dei maggiori istituti di credito del Mezzogiorno nonché le relative motivazioni;

b) accertare se abbiano reale fondamento le motivazioni addotte per giustificare l'esistenza di un differenziale di due punti fra i tassi applicati al Nord e quelli applicati al Sud;

c) accertare il reale ammontare e le relative percentuali delle «sofferenze» e degli «incagli» dei vari Istituti meridionali, con particolare riferimento al Banco di Napoli, nonché le relative motivazioni;

d) accertare se nelle metodiche di gestione del sistema di concessione del credito del Banco di Napoli e degli altri Istituti meridionali e del sistema di vigilanza della Banca d'Italia non ci siano state disfunzioni da rimuovere ed eventuali responsabilità;

e) accertare la sussistenza di eventuali difficoltà di erogazione e riscossione dei crediti nelle aree meridionali;

f) accertare l'eventuale esistenza di rapporti tra l'attività delle banche e settori della politica, o gruppi di pres-

sione di varia natura, con particolare riguardo alla generazione delle «sofferenze»;

g) formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo per il risanamento del settore e renderlo trasparente e competitivo.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per Gruppo.

Art. 3.

1. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. Per l'elezione del Presidente se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

2. Nel caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

Art. 5.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità

giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

2. Alla Commissione non può essere opposto alcun segreto nè di ufficio, nè bancario, nè di Stato.

3. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali, sia amministrative già definite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

4. I lavori della Commissione sono pubblici, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.

5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 7.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

2. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 8.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento e riferire al Parlamento al termine dei lavori.

